IPSOA Quotidiano

DECRETO FISCALE 2020- 26 OTTOBRE 2019 ORE 06:00

Fatture false: carcere da 4 a 8 anni, pena attenuata solo con importi fino a 100.000 euro

Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Nel decreto fiscale 2020 collegato alla legge di Bilancio 2020 trovano spazio anche molteplici modifiche, in campo penal-tributario, al D.Lgs. n. 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La riforma interessa in primo luogo la cornice edittale del reato più grave e insidioso contemplato dal decreto, ovvero la frode fiscale mediante l'uso di fatture false. Per questo reato, il limite minimo di pena viene innalzato da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione, e quello massimo da sei a otto anni. La pena è attenuata solo se l'importo resta sotto la soglia di 100.000 euro.

Il decreto fiscale 2020 interviene anche sui reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000: tra le molteplici modifiche, spicca quella della cornice edittale per le frodi fiscali realizzate avvalendosi di fatture false, il cui limite minimo di pena viene innalzato da un anno e sei mesi a quattro anni di reclusione, e quello massimo da sei a otto anni.

Leggi anche Reati tributari: come cambiano le sanzioni

La modifica si inserisce all'interno di una più ampia riforma della materia penal-tributaria, in relazione alla quale si prospetta:

- da un lato, un generale **peggioramento del trattamento sanzionatorio** per i delitti fiscali previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, nonché l'inserimento dei più gravi nel catalogo dei reati presupposto idonei a far scattare la **responsabilità amministrativa degli enti** *ex* D.Lgs. n. 231/2001;
- dall'altro lato, l'applicabilità anche ai reati tributari della confisca per sproporzione, così chiamata proprio perché consente, pronunciata sentenza definitiva di condanna o patteggiamento, il sequestro di quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Aumenta la pena per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false

Il reato che primariamente viene in risalto per l'inasprimento del trattamento sanzionatorio, elevando il **limite minimo** di pena da un anno e sei mesi a **quattro anni di reclusione** e il **massimo** da sei a **otto anni**, è quello di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" di cui all'art. 2.

Sotto la suddetta rubrica, si punisce "chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi", precisandosi altresì, mediante la definizione fornita all'art. 1, lettera a), in apertura del D.Lgs. n. 74/2000, che per inesistenza si deve intendere ogni fattura o altro documento avente rilievo probatorio emesso relativamente a operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, anche intercorrenti tra soggetti diversi da quelli effettivi.

Si tratta sostanzialmente del reato più grave e "subdolo" in ambito tributario, che intende colpire duramente il contribuente che non solo presenti una dichiarazione infedele, recante

l'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, ma si avvalga di un **impianto contabile e documentale mendace**, idoneo a ostacolare o a rendere più difficoltosa l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, o comunque ad avvalorare artificiosamente l'inveritiera prospettazione dei dati racchiusa in dichiarazione.

Un inasprimento che si aggiunge all'assenza di soglie di punibilità

Peraltro, quello in esame è il solo delitto tributario, unitamente alla speculare fattispecie di "Emissione di fatture per operazioni inesistenti" ex art. 8, che non reca soglie di punibilità, avendo il Legislatore scelto di attribuire sempre rilevanza penale all'impiego di false fatture, indipendentemente dall'importo in concreto evaso.

E questo proprio in ragione della particolare insidiosità che connota la fattispecie contraddistinguendola da tutte le altre; gravità che, già evidenziata nella Relazione governativa al D.Lgs. n. 74/2000, è stata di recente riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale.

Specificamente, con la <u>sentenza n. 95/2019</u>, è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata per asserito contrasto della norma in esame con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede soglie analoghe a quelle contemplate dal successivo art. 3, D.Lgs. n. 74/2000 per la "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici": la scelta del Legislatore è stata infatti valutata come non arbitraria, in quanto "lo scarto di rilevanza tra le operazioni simulate documentate mediante fatture o documenti equipollenti e le operazioni simulate documentate in modo diverso trova spiegazione nella particolare capacità probatoria delle fatture e documenti analoghi e, di riflesso, nella maggiore capacità decettiva delle falsità commesse tramite tali documenti".

Ipotesi attenuata per importi inferiori a 100.000 euro

Tuttavia, proprio l'assenza di soglie (tale per cui anche una sola fattura considerata falsa, magari per poche centinaia di euro, è sufficiente a integrare il reato) pare avere suggerito di bilanciare l'odierna scelta di innalzare a quattro anni di reclusione la pena minima con la previsione di una cornice edittale meno severa per le - pur limitate - ipotesi in cui gli elementi passivi fittizi risultanti dalle fatture usate in dichiarazione siano di modesta entità.

Specificamente, si prospetta di conservare l'attuale trattamento sanzionatorio (da un anno e sei mesi a sei anni) se l'ammontare degli elementi passivi fittizi resta al di sotto di 100.000 euro, operando così il legislatore una selezione delle condotte che, pur integrative del reato, offendano meno gravemente l'interesse erariale, e prevedendo per esse una minor pena.

Fa così nuovamente ingresso nell'ordinamento, pur calibrata sul nuovo e più gravoso quadro sanzionatorio, quell'ipotesi attenuata originariamente inserita a chiusura dell'art. 2, secondo la quale - se l'ammontare degli elementi passivi fittizi era inferiore a 154.937,07 euro - si applicava la reclusione da sei mesi a due anni. Successivamente, con l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011, tale circostanza è stata abrogata, e mai più reintrodotta, quantomeno sino a oggi.

Un incentivo a estinguere il debito tributario?

Non pare certo fantasioso immaginare che l'aggravio della cornice edittale disciplinato dal decreto fiscale costituirà un ulteriore incentivo per il reo all'estinzione del debito tributario, compresi sanzioni amministrative e interessi: infatti, qualora prima dell'apertura del dibattimento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso, intervenga il pagamento integrale degli importi dovuti, l'art. 13-bis D.Lgs. 74/2000 concede per tale delitto una diminuzione di pena sino alla metà.

Di non secondario rilievo, infine, quanto espressamente precisato al comma successivo, e specificamente l'individuazione della cancellazione del debito con l'Erario come *condicio sine qua non* per accedere all'istituto del **patteggiamento** di cui all'art. 444 c.p.p..

